



**CONVENZIONE TRA L'ASL N. 1 DI SASSARI E L'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI
CLINICI E DIAGNOSTICI A FAVORE DEGLI ASSISTITI DELLA ASL N.1 DI SASSARI.**

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale di Sassari, di seguito indicata con ASL Sassari, con sede legale in Via Cattalochino n. 9 Sassari, Codice fiscale e P. IVA 02884000908, nella persona del Direttore Generale, Dott. Flavio Sensi, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- Che la ASL di Sassari non dispone all'interno delle proprie strutture di laboratori che possano effettuare tutti gli accertamenti emato- chimici necessari per gli assistiti della stessa
- Che la AOU di Sassari attraverso la SC Patologia Clinica è disponibile ad effettuare gli accertamenti richiesti dalla ASL di Sassari
- Che tutte le prestazioni (LEA e Fuori LEA) di cui alla presente Convenzione saranno garantite, dal personale afferente alla SC Patologia Clinica, in regime istituzionale per i pazienti ricoverati. Gli utenti esterni usufruiranno del SSN per i LEA mentre le prestazioni fuori LEA saranno erogate in libera professione alla tariffa definita dalla Azienda AOU erogante.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1
Oggetto**

L'AOU si rende disponibile ad eseguire gli esami diagnostici di laboratorio specialistici, di cui agli Allegati, che hanno necessità, per numerosità e/o complessità, di strumentazione e personale qualificato, richiesti dalla ASL di Sassari in favore dei propri assistiti. Le due Aziende stabiliscono un modello di "Service di laboratorio", come da Delibera della Giunta Regionale G.R. n.21/11, allegato 1, punto 5.

Articolo 2

Con riferimento all'Accordo Stato e Regioni del 23/03/2011, i laboratori coinvolti si impegnano ad ottemperare alle indicazioni del punto 5 art.1 relativamente a:

- 1) volume massimo di prestazioni non superiore al 30% del volume erogato/anno della singola struttura;
- 2) certificazione semestrale di quanto richiesto/erogato;

il laboratorio che invia i campioni deve:

- 1) garantire una idonea e documentata informativa agli utenti;
- 2) la tracciabilità dei dati e dell'esame diagnostico;
- 3) le modalità di conservazione e trasporto dei campioni secondo le indicazioni ricevute;

il laboratorio ricevente che svolge l'attività analitica deve:

- 1) indicare le modalità di accettazione, esecuzione e registrazione del dato analitico;
- 2) assicurare i dati relativi ai controlli di qualità interni e VEQ;
- 3) assicurare la formazione e addestramento del personale;
- 4) trasmettere i risultati secondo le procedure concordate tra i laboratori.

I laboratori coinvolti devono fruire di applicativi interfacciati in bidirezionale con la stessa rete informatica e con gli applicativi regionali per la rendicontazione dell'erogato.

I rapporti tra i laboratori saranno formalizzati con procedura condivisa.

Gli accertamenti saranno effettuati previa accettazione dei campioni da parte dell'AOU per via informatica o direttamente accettati dal personale del Laboratorio previo contemporaneo invio di richiesta cartacea. Per le strutture collegate in rete i referti saranno trasmessi direttamente in formato elettronico, per gli altri si procederà ad apposita stampa.

Articolo 3

Tutti gli esami di routine devono pervenire alla SC di Patologia Clinica della AOU dalle ore 07.30 alle ore 11.00. Gli esami che pervengono oltre le ore 11.00 saranno considerati come urgenze. (Le prestazioni richieste sono specialistiche e solo in rari casi vengono erogate in urgenza).

Articolo 4

Per gli accertamenti diagnostici richiesti sarà applicata la tariffa in base al nomenclatore regionale. Per le prestazioni fuori LEA saranno applicate le tariffe definite dall'Azienda ricevente, Delibera n.626/2017.

Articolo 5

Le prestazioni specialistiche LEA richieste con impegnativa rosa o dematerializzate saranno erogate come SSN, in regime di ticket, in esenzione per reddito, età, invalidità o per patologie se comprese. L'Azienda AOU provvederà alla fatturazione diretta delle prestazioni erogate richieste dalle strutture territoriali della ASL di Sassari. Nei casi di richieste di prestazioni fuori LEA per esterni, le due Aziende dovranno concordare le modalità di pagamento. Queste prestazioni saranno

comunque erogate nell'ambito della Attività Libero Professionale autorizzata al personale del Laboratorio di Patologia Clinica AOU di Sassari.

Articolo 6

La SC di Patologia Clinica si impegna a produrre trimestralmente il riepilogo delle prestazioni erogate alla SC Bilancio della AOU per l'emissione della fattura. Sulla base della rendicontazione validata, l'ASL di Sassari emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell' AOU di Sassari, il canale da utilizzare per la trasmissione sarà "fatturazione@pec.aou.ss.it".

Articolo 7

Il pagamento dei compensi globali per gli accertamenti effettuati, in regime istituzionale o ALPI, deve avvenire per il 60% entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa fattura mediante bonifico sul C/C 0306369 di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia.

Articolo 8

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data dal 01/05/2024 per la durata di anni due (2). Non è consentito il tacito rinnovo. La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di nuove esigenze, previo accordo scritto fra le parti, anche sulla base di quanto espresso nelle premesse alla presente Convenzione, secondo le normative regionali relative alle reti assistenziali e i conseguenti accordi operativi tra le Aziende regionali ed i percorsi assistenziali specifici.

Articolo 9

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 60 gg. notificato tramite lettera raccomandata A/R.

Articolo 10

Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel pieno rispetto della privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. Gli stessi operatori sanitari sono autorizzati, ai sensi della normativa sopra citata, con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti dall'ASL e dall'AOU per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Articolo 11

Il presente atto, composto da 4 pagine, da n.11 articoli e n. 2 allegati, viene redatto in un originale e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.

26.04.1986 n. 131.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo pari a Euro 16,00 è assolta in modo virtuale (Autorizzazione n.1 del 30/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate Sassari).

Sassari, lì _____

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale
ASL n. 1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Dott. Antonio Lorenzo Spano